

APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, QUADRI E POWER CENTER DELL'OSPEDALE "ANTONIO SEGNI" DI OZIERI. CUP: B53B03000020002 - CIG: 8080271292

VERBALE ADI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART.97 DEL D.LGS. N.50/2016

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 8:30, il seggio di gara, in composizione monocratica, costituito dall'Ing. Giovanni Moro, in qualità di RUP dell'opera di che trattasi, dà inizio alla verifica della giustificazione dell'offerta ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/2016.

Premesso che:

- in data 15/04/2020 si procedeva sulla piattaforma SardegnaCAT all'apertura delle offerte economiche degli Operatori Economici ammessi con le seguenti risultanze:

CLASSIFICA	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
1° Classificato	Impresa Stacchio Impianti Srl che ha indicato come progettista l'Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato di ingegneria Graziani-Sparapani.	38,69%
2° Classificato	Impresa I.R.E.M. Srl in qualità di Capogruppo di un'eventuale RTI, con l'Ing. Giovanni Maria Grivel, progettista incaricato, in qualità di mandante	25,587%

- in data 16/04/2020 attraverso la piattaforma SardegnaCAT si richiedeva all'Operatore Economico 1°Classificato la presentazione, entro 15 giorni dalla richiesta, delle giustificazioni a sostegno del ribasso offerto per l'espletamento del lavoro oggetto della procedura di gara, ai sensi dell'art.97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
- In data 17/04/2020 è pervenuta all'Amministrazione, a mezzo PEC, da parte della Ditta SADE 2 srl, esclusa dalla gara come da Verbale del 23/03/2020, la "Richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 disposto con comunicazione del 26/03/2020 11:11:38 PG/2020/0079038";
- In data 20/04/2020 l'Operatore Economico 1°Classificato chiedeva una proroga di dieci giorni rispetto ai tempi assegnati per la presentazione delle giustificazioni, visto l'art.103 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e s.m.i. e in data 21/04/2020 il RUP concedeva tale proroga;
- In data 23/04/2020, valutata con attenzione la richiesta della Ditta Sade 2 di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta, il RUP dà atto, con apposito verbale, di riammettere, per le motivazioni in esso richiamate, l'Operatore Economico SADE 2 s.r.l. in qualità di capogruppo e Arch. Antonio Andrea Delogu in qualità di mandante e gliene viene data comunicazione a mezzo PEC in data 24/04/2020.
- A seguito della riammissione del costituendo RTI composto dall'Operatore Economico SADE 2 s.r.l. in qualità di capogruppo e Arch. Antonio Andrea Delogu in qualità di mandante, e con l'apertura dell'offerta economica del suddetto Operatore Economico, avvenuta in data 27/04/2020 sulla

piattaforma SardegnaCAT, in data 05/05/2020 si redigeva apposito verbale con il quale veniva aggiornata la classifica degli Operatori Economici ammessi con le seguenti risultanze

CLASSIFICA	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
1° Classificato	Impresa Stacchio Impianti Srl che ha indicato come progettista l'Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato di ingegneria Graziani-Sparapani.	38,69%
2° Classificato	Impresa SADE 2 Srl, in qualità di Capogruppo di un'eventuale RTI, con l'Arch. Antonio Andrea Delogu, progettista incaricato, in qualità di mandante	37,777%
3° Classificato	Impresa I.R.E.M. Srl in qualità di Capogruppo di un'eventuale RTI, con l'Ing. Giovanni Maria Grivel, progettista incaricato, in qualità di mandante	25,587%

- Con Verbale del 05/05/2020 si aggiudicava l'appalto integrato inerente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici, quadri e Power Center dell'Ospedale "Antonio Segni" di Ozieri in favore dell'Impresa Stacchio Impianti Srl che ha indicato come progettista l'Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato di ingegneria Graziani-Sparapani e che ha offerto il ribasso del 38,69%, fermo restando il sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta e salvo i motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016
- Che il ribasso suddetto è da intendersi sull'importo posto a base d'asta e pari a € 301.883,12 e che pertanto l'importo offerto dal primo classificato è pari a € 185.084,54 al netto dei costi della sicurezza da PSC per € 3.188,77 non soggetti a ribasso;
- Che in data 08/05/2020 l'Operatore Economico Stacchio Impianti, primo classificato, ha presentato, tramite piattaforma SardegnaCAT, la relazione giustificativa richiesta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'impresa Stacchio Impianti srl relativamente all'offerta presentata, il RUP, anche sulla base di quanto già consolidatosi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- **le giustificazioni** dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- **l'anomalia** può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

Il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;

- **la verifica di congruità** deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a

formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

- **il giudizio sul carattere anomalo** o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- **la motivazione dell'anomalia** deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a. all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c. all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- a. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b. non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Tutto quanto premesso e richiamato si procede all'analisi della documentazione trasmessa dall'impresa Stacchio Impianti srl e dopo attento lavoro di valutazione si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco prezzi posto a base di gara. A seguito di presentazione di dettagliata analisi dei prezzi si può rilevare la congruità dei singoli elementi di costo con particolare riferimento alla manodopera, ai materiali e alle altre voci determinanti i prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto;
- L'operatore giustifica i costi del personale impiegato con riferimento alla tabella "Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti" elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- I costi per gli oneri aziendali della sicurezza sono ritenuti congrui;

Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e pertanto si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta.

Per tutto quanto detto l'offerta presentata dall'impresa Stacchio Impianti Srl che ha indicato come progettista l'Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato di ingegneria Graziani-Sparapani, si ritiene congrua.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale composto da n. 4 pagine.

IL RUP

Ing. Giovanni Moro